



COMUNE DI GIUGGIANELLO
PROVINCIA DI LECCE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2011, n. 16

INFORMA

Il 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata d'Imposta per l'anno 2012.

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale su fabbricati ed aree fabbricabili; dal concessionario nei casi di concessione di aree demaniali; dal locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori previsti all'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., vale a dire:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando i coefficienti approvati con Decreto del Ministero e delle Finanze del 05 aprile 2012.

Per le Aree Fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

VERSAMENTO DELL'IMU

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate :

- la **prima rata entro il 16 giugno** (18 giugno per l'anno 2012);
- la **seconda rata entro il 16 dicembre** (17 dicembre per l'anno 2012).

Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base fissata nella misura dello

0,76 per cento

La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, utilizzando l'aliquota approvata dal Comune e l'aliquota eventualmente rideterminata dallo Stato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 10 dicembre 2012.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per l'anno 2012 l'imposta dovuta può essere versata in tre rate:

- la **prima rata entro il 16 giugno** (18 giugno per l'anno 2012);
- la **seconda rata entro il 16 settembre** (17 settembre per l'anno 2012);
- la **terza rata entro il 16 dicembre** (17 dicembre per l'anno 2012).

L'importo della prima e della seconda rata è calcolato nella misura pari ad un terzo dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base, stabilita dalla normativa di riferimento pari allo

0,40 per cento

e la detrazione pari ad **€ 200,00**, con una maggiorazione di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e non può superare l'importo massimo di **€ 400,00**. Sia la detrazione di € 200,00, che la maggiore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, devono essere rapportate al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla detrazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota** di utilizzo dell'abitazione stessa.

La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, utilizzando l'aliquota e la detrazione approvata dal Comune.

IN ALTERNATIVA la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base pari allo **0,40 per cento** e le predette detrazioni e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, utilizzando l'aliquota e la detrazione approvata dal Comune.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è versata nelle medesime scadenze previste per gli immobili diversi dall'abitazione principale. La prima rata è calcolata nella misura del 30% dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base pari allo

0,20 per cento

La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, utilizzando l'aliquota approvata dal Comune e l'aliquota eventualmente rideterminata dallo Stato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 10 dicembre 2012.

FABBRICATI RURALI NON CENSITI

Per i fabbricati rurali privi di rendita, per i quali sussiste l'obbligo di accatastamento entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre (17 dicembre per l'anno 2012), sulla base dell'aliquota determinata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 10 dicembre 2012.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento dell'IMU i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale, ai sensi della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D:Lgs. n. 504/1992.

AGEVOLAZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*";
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità siano accertate dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è obbligatoriamente effettuato mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/E del 12 aprile 2012. Tuttavia per la rata avente scadenza a dicembre il versamento potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale, che dovrà essere approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012 (1° ottobre 2012 in quanto festivo). Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, l'obbligo dichiarativo decorre dal 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla norma per l'accatastamento.

Per quanto concerne i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione IMU, si rinvia a quanto verrà stabilito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi al n. 0836.444920 – Fax. 0836.444924.

Giuggianello, 31.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE)